



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
Sezione regionale di controllo per la Calabria
composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Vincenzo Lo Presti	Presidente
Dott. Francesco Antonio Musolino	Consigliere
Dott. ssa Silvia Scozzese	Consigliere
Dott.ssa Stefania Anna Dorigo	Referendario (relatore)

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 31/2019

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.149 del 6 settembre 2011;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito con la legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione n. 16/AUT/2012/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, depositata il 20 dicembre 2012, concernente le Linee guida del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'ex art. 243-quater del T.U.E.L. come introdotto dall'art. 3, co.1, lett. r) del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 2013;

VISTA la successiva deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR avente ad oggetto *“linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art.243-quater, TUEL)”*;

VISTE le deliberazioni della medesima Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 1/SEZAUT/2013, n.11/SEZAUT/2013, n.14/SEZAUT/2013, n.22/SEZAUT/2013, n. 4/SEZAUT/2015;

CONSIDERATO che il Comune di Reggio Calabria (RC), con deliberazione della Commissione straordinaria dell'8 febbraio 2013, n. 17, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis del T.U.E.L.;

CONSIDERATO che l'Ente, con deliberazione della Commissione straordinaria del 15 luglio 2013, n. 142, si è avvalso della facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio concessa dall'art. 1, c. 15, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, recante *“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”*;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 11/2014 la Sezione ha stabilito di non approvare il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Reggio Calabria;

CONSIDERATO che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione ex art. 243-quater, comma 5, del T.U.E.L., hanno accolto il ricorso del Comune di Reggio Calabria avverso la citata deliberazione n. 11/2014 (sentenza n. 26/2014/EL);

VISTA la deliberazione n. 89/2015 della Sezione, con cui è stato sottoposto a monitoraggio il Piano di riequilibrio del Comune ai sensi dell'art. 243-quater, c. 3, del T.U.E.L.;

CONSIDERATO che l'Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 29 marzo 2016, si è avvalso della facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario prevista dall'art. 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 15, c. 1, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale del 29 giugno 2016, n. 42 con cui il Comune di Reggio Calabria ha approvato la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la deliberazione della Sezione n. 69/2016, depositata l'8 settembre 2016, con cui sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni istruttorie;

VISTA la nota del 28 ottobre 2016, prot. n.16845, con cui l'Ente ha dato riscontro alla suddetta delibera;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 120/2016 la Sezione ha stabilito di non approvare la predetta rimodulazione del piano, ritenendo che la delibera comunale fosse fondata su una erronea interpretazione della normativa *pro tempore* vigente, che consentiva modifiche al piano di riequilibrio pluriennale - ammettendo il ripiano trentennale del debito - relativamente al solo maggior disavanzo risultante dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui ex art. 3, comma 16, del D.lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO che avverso la deliberazione n. 120/2016 della Sezione Calabria il Comune di Reggio Calabria proponeva ricorso alle Sezioni Riunite in speciale composizione in data 21 gennaio 2017;

CONSIDERATO che con pronuncia n. 13/2017 le Sezioni Riunite in speciale composizione respingevano il suddetto ricorso, confermando la decisione della Sezione Calabria;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 29 maggio 2017 con cui il Comune di Reggio Calabria ha approvato una nuova rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quale novellato dall'art. 1, c. 434 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTA la deliberazione n. 86/2017, con la quale la Sezione di controllo approvava la rimodulazione di cui alla deliberazione C.C. n. 23/2017;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quale novellato dall'art. 1, c. 434 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTA l'ordinanza n. 1/2019, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO il Relatore, Referendario Stefania Anna Dorigo,

FATTO

Il Comune di Reggio Calabria, con deliberazione della Commissione straordinaria dell'8 febbraio 2013, n. 17, faceva ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis del T.U.E.L.. Con successiva deliberazione n. 142 del 2013 la Commissione straordinaria integrava e "rimodulava", per alcuni aspetti, la precedente deliberazione n. 17/2013.

La Sezione di controllo per la Regione Calabria, con deliberazione n. 11/2014, non approvava il contenuto del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP). Tale pronuncia era oggetto di impugnativa da parte del Comune dinnanzi alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione ex art. 243-quater, c. 5, del T.U.E.L.; con la sentenza n. 26/2014/EL il ricorso presentato veniva accolto, con conseguente approvazione del "piano".

Avvalendosi della riscrittura - in vigore dal 1.1.2017 - dell'art. 1, c. 714, L. 208/2015 ad opera dell'art. 1, c. 434 della L. 232/2016 (c.d. legge di stabilità 2017), con delibera del Consiglio Comunale del 29 maggio 2017, n. 23 (trasmessa alla Sezione di Controllo con

nota acquisita al prot. n. 0004088 del 1/06/2017) il Comune di Reggio Calabria presentava una rimodulazione del proprio piano di riequilibrio. Tale modifica prevedeva:

1) il ripiano della quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui ex art. 243 bis, comma 8, lett. E) T.U.E.L. nel termine non più decennale (pari alla durata del "piano") ma trentennale, come previsto dalla facoltà di cui all'art. 1, c. 714 L. 208/2015 in vigore dall'1.1.2017. Più in dettaglio, tale quota di disavanzo (pari a € 87.246.368,09 al 31.12.2014 che, in virtù delle quote già ripianate, ammontava a € 65.062.759,89 al 31.12.2016) sarebbe stata rimborsata non più attraverso quote decennali di € 11.091.804,10 ciascuna, ma in rate trentennali di € 2.538.485,47 ciascuna;

2) il rimborso nell'arco di trenta annualità delle anticipazioni di liquidità fruite ai sensi dell'art 243 ter e 243 quinquies del T.U.E.L..

Con delibera n. 86/2017 la Sezione di controllo approvava la predetta rimodulazione.

Successivamente, con sentenza n. 18/2019, depositata in data 14.2.2019, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

DIRITTO

Con deliberazione n. 86/2017 la Sezione ha approvato la rimodulazione del PRFP del Comune (disposta con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29 maggio 2017) consentendo che il disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui ex art. 243 bis, comma 8, lett. E) T.U.E.L. potesse essere recuperato in un arco temporale trentennale. Il fondamento normativo della predetta rimodulazione era dato dall'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Con sentenza n. 18/2019, depositata in data 14.2.2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della predetta disposizione.

Ciò premesso, in ordine all'efficacia delle sentenze della Corte costituzionale, si osserva che la lettura dell'art. 136 Cost., in base al quale " *...la norma cessa di avere efficacia del*

giorno successivo alla pubblicazione della decisione...”, deve essere integrata dal disposto dell’art. 30, terzo comma, l. 11.3.1953 n. 87, per la quale “...le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione...”.

Per spiegare tale combinazione di effetti sono state invocate le categorie dell’abrogazione, per cui una disposizione non esiste da un certo momento in poi, mentre per il periodo precedente deve darglisi applicazione, e dell’annullamento, che nasce dall’accertamento di un vizio della legge, di un contrasto con le norme gerarchicamente superiori, che causa l’invalidità della legge in questione, e, com’è noto, ha effetto *ex tunc*.

La sentenza della Corte costituzionale ha valore costitutivo, nel senso che, benchè il contrasto con la Costituzione sia certamente sorto in precedenza, è solo con la sentenza che esso è accertato e la legge viene invalidata: i rapporti sorti in precedenza sulla base di quella legge non cadono automaticamente, come non cadono gli atti amministrativi che la presuppongono (ma che possono essere annullati a seguito d’impugnazione).

La sentenza che dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma, tuttavia, si traduce in un ordine rivolto ai soggetti dell’applicazione (giudici e amministrazione), di non applicare più la norma illegittima: ciò significa che gli effetti della sentenza di accoglimento non riguardano solo i rapporti che sorgono in futuro, ma anche quelli che sono sorti in passato, purché non si tratti di rapporti esauriti.

Infatti, in ordine alla l’estensione oggettiva degli effetti della pronuncia di accoglimento, si suole dire che essa non riguarda i rapporti esauriti, ma incide sui rapporti pendenti.

L’esaurimento o la pendenza vanno logicamente commisurati alla data della pubblicazione della sentenza, che per il giudice chiamato all’applicazione delle norme, è quella della Raccolta ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (art. 29 l. n. 53/87).

Il concetto di “rapporto esaurito” è riferito alle situazioni giuridiche che possono dirsi ormai esaurite, consolidate ed intangibili, allorché i rapporti tra le parti siano stati già definiti anteriormente alla pronuncia di illegittimità costituzionale per effetto, sia di giudicato, sia di atti amministrativi non più impugnabili, sia di atti negoziali rilevanti sul

piano sostanziale o processuale, nonostante l'inefficacia della norma dichiarata incostituzionale.

Sul punto, dottrina e giurisprudenza sono pienamente concordi, essendo principio del tutto pacifico quello per cui *«Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche "consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza»* (Cass. civ., 28 luglio 1997, n. 7075; conformi sono Cass. civ., 16 maggio 1975, n. 1902; Cass. civ., 10 ottobre 1975, n. 3243; Cass. civ., 6 luglio 1977, n. 2984; Cass. civ., 28 maggio 1979, n. 3111; Cass. civ., 9 marzo 1982, n. 1480; Cass. civ., 26 luglio 1996, n. 6744; Cass. civ., 13 febbraio 1999, n. 1203). Recentemente, la Corte costituzionale ha pure affermato che: *“è pacifico che l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le «situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili» ovvero i «rapporti esauriti». Diversamente ne risulterebbe compromessa la certezza dei rapporti giuridici (sentenze n. 49 del 1970, n. 26 del 1969, n. 58 del 1967 e n. 127 del 1966). Pertanto, il principio della retroattività «vale [...] soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984, ripresa da ultimo dalla sentenza n. 1 del 2014). In questi casi, l'individuazione in concreto del limite alla retroattività, dipendendo dalla specifica disciplina di settore – relativa, ad esempio, ai termini di decadenza, prescrizione o inoppugnabilità degli atti amministrativi – che precluda ogni ulteriore azione o rimedio giurisdizionale, rientra nell'ambito dell'ordinaria attività interpretativa di competenza del giudice comune (principio affermato, ex plurimis, sin dalle sentenze n. 58 del 1967 e n. 49 del 1970).*

Inoltre, come il limite dei «rapporti esauriti» ha origine nell'esigenza di tutelare il principio della certezza del diritto, così ulteriori limiti alla retroattività delle decisioni di illegittimità costituzionale possono derivare dalla necessità di salvaguardare principi o diritti di rango costituzionale che altrimenti risulterebbero irreparabilmente sacrificati. In questi casi, la loro individuazione è ascrivibile all'attività di bilanciamento tra valori di rango costituzionale ed è, quindi, la Corte costituzionale – e solo essa – ad avere la competenza in proposito” (sentenza n. 10/2015).

Ciò premesso, la Sezione rileva che il PRFP è un'obbligazione assunta dall'Ente con la quale quest'ultimo, previa rateizzazione per il tempo previsto dal piano stesso, si

impegna a recuperare una massa passiva con rate costanti; il PRFP, quindi, configura chiaramente un rapporto di durata, “non esaurito” e assimilabile ad un piano di ammortamento a medio-lungo termine (da un minimo di quattro anni ad un massimo di venti), dove – per mutuare il linguaggio civilistico – sussiste in capo all’Ente un’obbligazione restitutoria di precedenti debiti accumulati. È una obbligazione che l’Ente assume verso se stesso e che l’ordinamento consente di ripagare in un arco di tempo maggiore rispetto a quello “ordinario” di cui all’art. 188 T.U.E.L., attraverso una pianificazione di risanamento tesa a riportare il soggetto interessato in strutturale equilibrio.

A conferma di quanto detto della natura di rapporto di durata, “non esaurito”, del piano di riequilibrio, si rammenta che esso è sottoposto ad un costante monitoraggio, nella sua fase esecutiva-attuativa, come previsto dall’art. 243-quater, comma 3, del TUEL (secondo cui *“in caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull’esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell’articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia”*) e dall’art. 243 quater, comma 6, T.U.E.L. (*“ai fini del controllo dell’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente trasmette al Ministero dell’interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti”*). Inoltre, qualora in sede attuativa il PRFP non consegua i risultati sperati, l’art. 243-quater, comma 7, del TUEL impone l’avvio del c.d. dissesto guidato (*“l’accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell’ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l’applicazione dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n.149 del 2011, con l’assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto”*).

Un’ulteriore conferma del fatto che ci si trova di fronte ad un “rapporto non esaurito” e non definitivamente consolidato è data dal fatto che, in ipotesi tipiche, il legislatore ha concesso di variare i contenuti del PRFP per adattare le esigenze

programmatorie a mutamenti del contesto contabile o congiunturale: oltre alla previsione dell'art. 243 bis, comma 5, T.U.E.L. si citano, a titolo di esempio, l'art. 1, comma 15, del D.L. n. 35/2013 convertito nella L. n. 64/2013; gli artt. 1, commi 714 e 715, della L. n. 208/2015; l'art. 1, commi 434 e 435, della L. n. 232/2016; l'art. 1, commi 888 e 889 L. 205 del 2017.

Nei casi consentiti dalla legge l'Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale, può dunque effettuare una riformulazione (fattispecie che ricorre quando il documento di riequilibrio pluriennale è ancora sottoposto al vaglio della Commissione Ministeriale di cui all'art. 155 T.U.E.L.) o una rimodulazione (situazione che si verifica quando il "piano" è già stato approvato dalla magistratura contabile). Queste modifiche novellano la fonte dell'obbligazione restitutoria ma non ne esauriscono né cristallizzano definitivamente i contenuti. Infatti, il PRFP è pur sempre soggetto ad ulteriori futuri mutamenti, ove essi siano consentiti dall'ordinamento; peraltro le riscritture del PRFP, oltre a determinare una novazione della obbligazione restitutoria, incidono sull'esame che la magistratura contabile deve effettuare in fase approvativa o di monitoraggio, posto che chiaramente il parametro normativo da applicare per valutare la legittimità delle modifiche apportate è quello via via vigente e posto a fondamento delle delibere del Consiglio Comunale che rimodulano/riformulano il documento di risanamento pluriennale.

Ciò posto, nella fattispecie, l'ultima riscrittura del PRFP di Reggio Calabria, approvata con deliberazione del C.C. 23/2017, era conforme alla normativa all'epoca vigente (art. 1, c. 434 della L. 232/2016, in vigore dal 1.1.2017, che aveva integralmente riscritto art. 1, c. 714 della L. 208/2015).

Tuttavia, detta ultima norma è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 18/2019.

Pertanto, facendo applicazione dei suindicati principi in ordine agli effetti della dichiarazione d'illegittimità costituzionale e considerando che per le ragioni esposte il piano di riequilibrio, ancora in corso di svolgimento, non può essere ritenuto un "rapporto esaurito", è evidente che, con la citata pronuncia di incostituzionalità, è venuto meno il presupposto normativo che aveva consentito il recupero trentennale del disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui ex art. 243 bis, comma 8, lett. E) T.U.E.L.

Quindi, la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29 maggio 2017, con la quale il Comune, avvalendosi della riscrittura - in vigore dal 1.1.2017 - dell'art. 1, c. 714, L. 208/2015 ad opera dell'art. 1, c. 434 della L. 232/2016 (c.d. legge di stabilità 2017), aveva disposto:

1) il ripiano della quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui ex art. 243 bis, comma 8, lett. E) T.U.E.L. nel termine non più decennale (pari alla durata del "piano") ma trentennale, come previsto dalla facoltà di cui all'art. 1, c. 714 L. 208/2015 in vigore dall'1.1.2017. Più in dettaglio, tale quota di disavanzo (pari a € 87.246.368,09 al 31.12.2014 che, in virtù delle quote già ripianate, ammontava a € 65.062.759,89 al 31.12.2016) sarebbe stata rimborsata non più attraverso quote decennali di € 11.091.804,10 ciascuna, ma in rate trentennali di € 2.538.485,47 ciascuna;

2) il rimborso nell'arco di trenta annualità delle anticipazioni di liquidità fruite ai sensi dell'art 243 ter e 243 quinquies del T.U.E.L..

è, attualmente, priva di supporto normativo e, conseguentemente, deve essere dichiarata inefficace.

Per conseguenza, deve ritenersi attualmente vigente, nei suoi effetti, il precedente PRFP, adottato con la deliberazione della Commissione straordinaria dell'8 febbraio 2013, n. 17, come integrata e rimodulata dalla deliberazione della Commissione straordinaria del 15 luglio 2013, n. 142. Questa versione del piano, "approvata" dalla sentenza delle SS.RR. n. 26/2014/EL, prevede che il Comune di Reggio Calabria recuperi il disavanzo incluso nel PRFP entro l'esercizio 2023, che segna il termine finale di durata del piano medesimo.

Infatti, nella pianificazione di cui alle delibere della C.S. nn. 17 e 142 del 2013, era previsto che il disavanzo incluso nel PRFP, derivante dalla revisione straordinaria dei residui ex art. 243 bis, comma 8, lett. E) T.U.E.L., venisse ripianato in quote decennali di € 11.091.804,10 ciascuna. A partire dall'esercizio 2017, la "rimodulazione" di cui alla deliberazione C.C. n. 23/2017 aveva consentito, invece, il recupero annuale di quote di importo pari a € 2.538.485,47.

Ciò premesso - ferma restando la durata del PRFP, da ultimo indicato, che termina nell'esercizio 2023 - occorre, infine, stabilire quali debbano essere le modalità di ripiano di

del disavanzo non recuperato negli esercizi 2017 e 2018; in tali esercizi, infatti, l'Ente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 1, c. 434 della L. 232/2016 come modificato l'art. 1, c. 714 della L. 208/2015, ha speso in bilancio una rata annuale di disavanzo più "leggera", rispetto alle precedenti, di € 8.553.318,63 (€ 11.091.804,10 - € 2.538.485,47).

A tal riguardo, si osserva che le SS.RR. di questa Corte, con sentenza n. 1/2019/EL - seppur in un caso relativo al ripiano di disavanzi regionali - hanno affermato che: *"Nel caso in cui il ripiano [del disavanzo] può avvenire in più esercizi, il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio viene diluito in un tempo massimo prestabilito dal legislatore e non può essere dilatato dall'ente. Ne consegue che, una volta acceduto ad un piano di rientro che prevede il ripiano pluriennale nel massimo periodo temporale consentito, le quote di disavanzo non recuperate vanno ad aggiungersi a quelle da recuperare nell'esercizio successivo, tornando ad avere applicazione la regola generale prevista dall'art. 42, comma 12, primo periodo"*.

Il citato art. 42, comma 12, primo periodo, d.lgs. 118/2011 così dispone: *"L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione"*. Questa regola trova il proprio omologo, per i Comuni, nell'art. 188, comma 1, T.U.E.L. ai sensi del quale: *"L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio"*.

Pertanto, poiché questa Sezione condivide il principio di diritto espresso dalle SS.RR. con la sentenza n. 1/2019/EL e tenuto conto di quanto previsto dalla norma da ultimo indicata, appare evidente che, nella fattispecie, il Comune di Reggio Calabria dovrà recuperare le quote del disavanzo non recuperato negli esercizi 2017 e 2018, entro i termini e con le modalità stabilite dal citato art. 188, comma 1, T.U.E.L. .

In conclusione, quindi, nella fattispecie, il Comune di Reggio Calabria è tenuto:

- ad adottare gli atti contabili e gestionali necessari a garantire il recupero del disavanzo incluso nel PRFP, secondo le modalità ed i tempi previsti dalle citate deliberazioni C.S. n. 17 e n. 142/2013;
- a recuperare le quote di detto disavanzo, non ripianate nel periodo 2017 e 2018 - durante la vigenza della "rimodulazione" di cui alla deliberazione C.C. n. 23/2017 - entro i termini e con le modalità stabilite dall'art. 188 T.U.E.L..

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

DICHIARA

L'inefficacia della rimodulazione del PRFP del Comune di Reggio Calabria disposta con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29 maggio 2017, e la conseguente attuale vigenza del PRFP, approvato con deliberazione della Commissione straordinaria n. 17/2013, integrata e rimodulata con delibera C.S. n. 142/2013.

INVITA

Il Comune di Reggio Calabria ad adottare, entro 60 giorni dal ricevimento della presente deliberazione, gli atti contabili e gestionali necessari a garantire il recupero:

- del disavanzo incluso nel PRFP secondo le modalità ed i tempi previsti dalle citate deliberazioni C.S. n. 17 e n. 142/2013;
- delle quote di detto disavanzo, non ripianate nel periodo 2017 e 2018 - durante la vigenza della "rimodulazione", di cui alla deliberazione C.C. n. 23/2017 - entro i termini e con le modalità stabilite dall'art. 188 T.U.E.L..

ORDINA

Che la presente deliberazione sia trasmessa via PEC, a cura della Segreteria della Sezione:

- al Sindaco del Comune di Reggio Calabria;
- al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Reggio Calabria, per l'inserimento nella prima seduta utile del Consiglio medesimo;
- al Presidente dell'Organo di revisione del Comune di Reggio Calabria;

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 6 marzo 2019.

Il relatore

f.to *Stefania Anna Dorigo*

Il Presidente

f.to *Vincenzo Lo Presti*

Depositata in segreteria il 6 marzo 2019

Il Direttore della segreteria

f.to *Elena Russo*